

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1997, n. 3

**Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale**

(GU n.25 del 21-6-1997)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga

la seguente legge:

### Art. 1.

Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile  
dei fondi pensione costituiti su base territoriale regionale

1. Qualora vengano costituiti, a norma del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, uno o piu' fondi pensione per lavoratori dipendenti, a seguito di contrattazione tra le parti sociali a livello regionale ed uno o piu' fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, promossi dalle rispettive associazioni e sindacati di rilievo regionale, la Regione, nell'esplorazione della competenza in materia di previdenza attribuitale dall'art. 6 dello statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, agevola il funzionamento dei fondi stessi sotto il profilo amministrativo-contabile, secondo quanto disciplinato negli articoli seguenti.

### Art. 2.

Statuti dei fondi

1. Gli statuti dei fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente.

2. Gli statuti dei fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.

3. Negli organi di amministrazione e di controllo stabiliti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai fondi.

4. Gli statuti devono ottenere il visto dell'Amministrazione regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

### Art. 3.

Società di servizi e consulenza

1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture,

anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei fondi sotto il profilo amministrativo-contabile e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate.

2. In particolare la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa dei fondi di cui all'art. 1, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori. La Regione deve in ogni caso mantenere il controllo della società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie.

3. Inoltre il centro pensioni complementari regionali è tenuto ad operare gli interventi di cui all'art. 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto.

4. All'uopo lo statuto del centro pensioni complementari regionali contiene adeguati strumenti di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e delle province autonome.

#### Art. 4.

##### Incompatibilità

1. Chi ha svolto il mandato di consigliere regionale non può ricoprire l'incarico di presidente della società di servizi e consulenza di cui all'art. 3, tranne il caso in cui siano trascorsi almeno 10 anni dal termine del mandato di consigliere.

#### Art. 5.

##### Ulteriori iniziative di sostegno ai fondi complementari

La Regione è altresì autorizzata ad assumere in via amministrativa, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla presente legge, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai fondi di cui all'art. 1 ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate.

#### Art. 6.

##### Interventi della Regione a favore della previdenza complementare

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi dell'Amministrazione regionale finalizzati al sostegno del pagamento delle quote che gli iscritti devono versare al fondo, sulla base dei seguenti principi:

a) gli interventi regionali devono essere destinati a fronteggiare le meno favorevoli situazioni economiche e familiari degli iscritti;

b) gli interventi devono essere mantenuti entro una soglia massima per ciascun soggetto fissata dall'Amministrazione regionale;

c) nell'erogazione degli interventi deve essere tenuta in particolare riguardo la presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale degli iscritti o di loro familiari, sia all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari stessi.

#### Art. 7.

##### Adeguamento delle strutture regionali

1. Al fine del corretto assolvimento da parte dell'Amministrazione regionale degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge, le Ripartizioni seconda e quarta di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, vengono così denominate:

Ripartizione seconda - affari sociali, credito e cooperazione;

Ripartizione quarta - enti locali e servizi elettorali.

2. Alla nuova Ripartizione seconda competono, in aggiunta alle attribuzioni elencate per la ripartizione seconda - credito e cooperazione nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, le attribuzioni ricomprese nei commi da 10 a 15 elencati per la Ripartizione quarta - enti locali e affari sociali nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta della seguente:

cura gli aspetti necessari per rendere operativo il sostegno della Regione ai fondi pensione.

3. Alla nuova Ripartizione quarta - enti locali e servizi elettorali competono le attribuzioni di cui ai primi nove commi elencati nell'allegato A) della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito con la legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, con l'aggiunta delle seguenti:

cura i rapporti con gli enti locali territoriali e le loro associazioni;

esamina le proposte degli enti locali territoriali e delle loro associazioni su problemi di comune interesse, prospettando ipotesi di soluzione relative soprattutto all'assunzione di provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo con riferimento all'assetto istituzionale.

4. Nella fase di prima costituzione delle strutture di cui all'art. 3, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a mettere a disposizione personale proprio e del consiglio regionale nella misura indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' delle stesse, senza aumentare la dotazione organica della Regione.

5. Al personale di cui al comma 4 spetta, in relazione alle mansioni svolte ed alle responsabilita' ricoperte, l'attribuzione della differenza tra il trattamento economico acquisito nella qualifica di appartenenza e quello previsto per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Il presidente della Giunta relaziona annualmente al consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' previsto un onere di lire 50 milioni per l'anno 1997 da assegnare al centro pensioni complementari regionali di cui all'art. 3.

2. Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante "Norme in materia di bilancio e sulla contabilita' generale della Regione".

Il vice presidente della Giunta regionale

PAHL

Visto: Il commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci